

Regolamento d'investimento

1° gennaio 2025

Cassa pensioni SRG SSR

Indice

1.	Principi	3
2.	Direttive generali d'investimento	4
3.	Mansioni e competenze	5
4.	Sorveglianza e rendiconti	16
5.	Governance	18
6.	Esercizio dei diritti di azionista	21
7.	Disposizioni finali	24
Allegato 1:	Asset allocation strategica	25
Allegato 2:	Principi di valutazione	27
Allegato 3:	Riserve di fluttuazione (art. 48e OPP 2)	28
Allegato 4:	Direttive applicabili agli investimenti in titoli	29
Allegato 5:	Investimenti presso il datore di lavoro (art. 57 OPP 2)	38
Allegato 6:	Spese di amministrazione (art. 48a OPP 2)	38
Allegato 7:	Ribilanciamento	38
Allegato 8:	Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi/OInFi)	39

1. Principi

- 1.1 Il presente Regolamento d'investimento definisce gli obiettivi, i principi, le direttive, le mansioni e le competenze applicabili alla gestione del patrimonio della Cassa pensioni SRG (denominata qui di seguito «Fondazione») ai sensi dell'art. 51a cpv. 2 lett. m e n LPP e dell'art. 49a cpv. 1 e 2 OPP 2.
- 1.2 Tutte le denominazioni delle funzioni che figurano nel presente regolamento sono neutre rispetto al genere.
- 1.3 L'obiettivo esclusivo della gestione del patrimonio della Fondazione è la tutela degli interessi dei destinatari.
- 1.4 Tutte le persone incaricate della gestione o dell'amministrazione del patrimonio sono tenute a rispettare l'art. 48f (incl. l'art. 48h-I) OPP 2 (Integrità e lealtà dei responsabili), nonché gli eventuali regolamenti più approfonditi, più rilevanti per la Fondazione.
- 1.5 La gestione del patrimonio deve garantire che l'equilibrio finanziario della Fondazione venga rafforzato durevolmente. In caso di copertura insufficiente, l'organo supremo, in collaborazione con lo specialista di previdenza professionale e l'esperto di investimenti, predispone misure destinate a ripristinare l'equilibrio finanziario della Fondazione in virtù dell'art. 65d LPP.
- 1.6 Il patrimonio va gestito in modo tale che
- le prestazioni promesse possano essere versate nel momento in cui sono esigibili,
 - il profilo di rischio prescelto sia rispettato e la sicurezza delle prestazioni promesse sia garantita,
 - il rendimento globale (rendimento corrente e fluttuazioni) sia massimizzato entro i limiti del profilo di rischio, al fine di contribuire per quanto possibile alla conservazione del valore reale delle prestazioni pensionistiche promesse.
- 1.7 Il profilo di rischio della Fondazione dipende in particolare dalla situazione finanziaria nonché dalla struttura e dall'evoluzione dell'organico dei destinatari.

1.8 Il patrimonio è collocato

- essenzialmente in investimenti liquidi, facilmente negoziabili e di prim'ordine,
- in modo diversificato in diversi mercati, categorie d'investimento, valute, comparti e settori economici,
- in investimenti il cui rendimento globale è conforme alle aspettative del mercato.

1.9 Per realizzare la propria strategia d'investimento, la Fondazione dispone di vari strumenti, quali:

- un'organizzazione del processo d'investimento e un regolamento delle competenze che garantiscono un processo decisionale efficace, fondato sul principio della doppia verifica;
- un piano di gestione dell'informazione a più livelli con lo scopo di fornire in ogni momento informazioni attendibili agli organi competenti;
- strumenti di pianificazione e di controllo – in particolare un piano di liquidità e analisi periodiche della performance e del profilo di rischio – per determinare la conformità alla strategia d'investimento e verificare il raggiungimento degli obiettivi.

2. Direttive generali d'investimento

2.1 Vanno osservate in ogni momento le prescrizioni relative agli investimenti e le disposizioni legali applicabili, in particolare la LPP e l'OPP 2, nonché le direttive e raccomandazioni delle autorità competenti, così come, se applicabili, le regole dettate dalla LInFi/OLnFi. Eventuali deroghe alle direttive dell'OPP 2 e in particolare all'art. 50 cpv. 4 OPP 2 dovranno essere debitamente motivate ai sensi delle disposizioni relative all'estensione delle possibilità d'investimento.

2.2 La Fondazione emana le presenti direttive d'investimento sulla base delle disposizioni legali vigenti. Le direttive sono adattate ai bisogni specifici della Fondazione e, in particolare, al profilo di rischio prescelto. Sono concretizzate sotto forma di struttura patrimoniale orientata al lungo termine (asset allocation strategica).

2.3 La definizione dell'asset allocation strategica tiene conto del profilo di rischio della Fondazione e delle caratteristiche delle varie categorie d'investimento in termini di rendimento (performance) e di rischio a lungo termine.

- 2.4 L'asset allocation strategica va riesaminata almeno ogni tre anni o in caso di eventi straordinari e, se necessario, modificata. Al riguardo è opportuno verificare la concordanza a medio e lungo termine tra l'investimento patrimoniale e gli impegni dell'istituto di previdenza (art. 51a cpv. 2 lett. n LPP). L'asset allocation attuale figura all'**allegato 1**. Le direttive e i limiti applicabili si riferiscono sempre al valore di mercato (**cf. allegato 2**), mentre per gli strumenti finanziari derivati fanno riferimento allo schema riportato all'**allegato 4 punto 13**.
- 2.5 La strategia d'investimento può essere attuata (**cf. allegato 1**) in modo attivo oppure passivo. Una gestione attiva dell'asset allocation significa che sono consentiti scostamenti di rilievo rispetto alla struttura patrimoniale perseguita a lungo termine, sia per quanto riguarda le categorie d'investimento, sia per quanto riguarda le valute. La Commissione d'investimento decide come ripartire le liquidità disponibili tra le singole categorie d'investimento. In caso di gestione passiva tramite ribilanciamento, la struttura effettiva del portafoglio va invece aggiustata periodicamente all'asset allocation a lungo termine in base a uno piano d'intervento predefinito.
- 2.6 Le direttive specifiche applicabili alle singole categorie d'investimento figurano agli **allegati da 4 a 6**.

3. Mansioni e competenze

Il patrimonio della Fondazione è gestito in base a una struttura a tre livelli:

1. Consiglio di fondazione
2. Commissione d'investimento affiancata da un esperto esterno di investimenti
3. Amministratore della Fondazione (compreso il depositario globale e i gestori patrimoniali interni ed esterni)

3.1 *Consiglio di fondazione*

3.1.1 Mansioni principali e competenze

Il Consiglio di fondazione

1. assume la piena responsabilità dell'amministrazione del patrimonio conformemente all'art. 51a LPP e adempie i compiti intrasmissibili e inalienabili di cui all'art. 51a cpv. 2 LPP;
2. definisce i principi e gli obiettivi della gestione patrimoniale nel quadro delle disposizioni dell'art. 51a cpv. 2 lett. m LPP e degli artt. 50, 51 e 52 OPP 2;

3. approva la strategia d'investimento a lungo termine e le direttive d'investimento. Decide, inoltre, su eventuali estensioni ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2. La strategia d'investimento ed eventuali estensioni ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2 devono essere documentate nell'allegato 1 «Asset allocation strategica»;
4. verifica almeno ogni tre anni, o a seguito del verificarsi di eventi straordinari, la conformità della strategia d'investimento a lungo termine all'art. 50 cpv. 2 OPP 2;
5. entro i limiti fissati dai principi, dagli obiettivi e dalle pertinenti direttive, può delegare la competenza d'esecuzione della strategia d'investimento ad una Commissione d'investimento e a gestori patrimoniali o immobiliari interni o esterni definendo le esigenze da porre ai sensi degli artt. 48f OPP 2 e 49a cpv. 2 lett. d OPP 2;
6. designa i membri e il presidente della Commissione d'investimento, nonché l'esperto esterno di investimenti;
7. decide degli investimenti presso il datore di lavoro;
8. decide la partecipazione della Fondazione alla creazione di persone giuridiche e/o la sua assunzione di partecipazioni significative a persone giuridiche (più del 5% del capitale azionario);
9. su richiesta della Commissione d'investimento, decide la costituzione, l'entità e la dissoluzione delle riserve di fluttuazione in funzione della strategia d'investimento e della performance degli investimenti;
10. può emanare ulteriori direttive sulla gestione di singole categorie d'investimento o di singoli strumenti (ad esempio sull'impiego di strumenti finanziari derivati);
11. decide dell'ammissibilità dei prestiti di titoli (*securities lending*) e delle operazioni di pensione (*repurchase agreement*);
12. verifica la regolarità dell'applicazione della strategia d'investimento a lungo termine e l'osservanza delle direttive d'investimento;
13. controlla l'osservanza delle disposizioni concernenti i conflitti d'interesse e i vantaggi finanziari di cui all'art. 48h OPP 2 e la gestione così come la cessione di vantaggi patrimoniali di cui all'art. 48k OPP 2;
14. controlla l'ottemperanza all'obbligo di trasparenza ai sensi dell'art. 48l OPP 2;
15. comprova in modo concludente nel rapporto annuale d'attività, come previsto dall'art. 50 cpv. 4 OPP 2, l'eventuale ricorso a estensioni delle possibilità d'investimento;

16. si assicura che con i gestori di portafoglio venga concordata una regolamentazione trasparente in materia di prestazioni di terzi (per es. retrocessioni, sconti, agevolazioni, prestazioni non pecuniarie, ecc.);
17. disciplina l'esercizio dei diritti di azionista (art. 71a LPP e art. 49a cpv. 2 lett. b OPP 2) della Fondazione e fornisce almeno una volta all'anno agli assicurati un resoconto sull'argomento (art. 71b e art. 86b cpv. 1 lett. d LPP);
18. verifica l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di esercizio dei diritti di azionista della Fondazione;
19. provvede affinché almeno una volta all'anno l'Amministratore informi i destinatari sull'andamento degli investimenti patrimoniali.
20. fissa in questo Regolamento d'investimento, nell'adempimento delle proprie funzioni ai sensi dell'art. 113 cpv. 1 LInFi, le rispettive norme e i rispettivi obblighi in relazione all'uso di derivati soggetti alla LInFi/OInFi (cfr. Allegato 8).

3.2 Commissione d'investimento

3.2.1 Mansioni principali e competenze

La Commissione d'investimento:

1. si compone di due membri del Consiglio di fondazione con diritto di voto (un rappresentante dei collaboratori e uno del datore di lavoro), dell'Amministratore (voto consultivo) e dell'esperto esterno di investimenti (voto consultivo). Il Consiglio di fondazione nomina inoltre due collaboratori in qualità di membri con diritto di voto;
2. si riunisce almeno quattro volte all'anno;
3. può riunirsi in ogni momento su richiesta di un membro;
4. prepara le basi decisionali per definire la strategia d'investimento a lungo termine;
5. propone le modifiche alla strategia d'investimento a lungo termine;
6. è responsabile della realizzazione dell'asset allocation strategica definita dal Consiglio;
7. richiede al Consiglio la costituzione e la liquidazione delle riserve di fluttuazione;
8. decide con quali banche e gestori di portafoglio la Fondazione collabora;
9. disciplina l'attività dei gestori patrimoniali (banche, gestori di portafoglio) per mezzo di mandati chiaramente definiti e di direttive d'investimento specifiche;

10. determina l'entità consentita dei prestiti di titoli (*securities lending*) e delle operazioni di pensione, qualora queste siano permesse;
11. sorveglia il piano di liquidità e il piano degli investimenti elaborati dall'Amministratore;
12. decide dell'attribuzione delle risorse ai gestori conformemente alla strategia d'investimento approvata dal Consiglio e ai margini di fluttuazione tattici (ribilanciamento, Allegato 7);
13. controlla che l'Amministratore abbia provveduto al ribilanciamento degli investimenti (Allegato 7);
14. sorveglia i gestori, l'attività d'investimento e la performance degli investimenti; se necessario, adotta le necessarie misure correttive;
15. nomina il consulente in materia di voto;
16. decide sul comportamento di voto della Fondazione ai sensi del punto 6;
17. informa il Consiglio sull'attività d'investimento e sui relativi risultati sia dal punto di vista della categoria d'investimento sia da quello del patrimonio complessivo;
18. per ogni riunione, tiene un verbale delle decisioni adottate e ne trasmette una copia al Consiglio.
19. garantisce il rispetto delle regole della LInFi/OLnFi (cfr. Allegato 8) in relazione all'uso dei derivati e riferisce regolarmente al Consiglio di fondazione.

3.3 Amministratore

3.3.1 Mansioni principali e competenze

L'Amministratore:

1. è un membro consultivo della Commissione;
2. elabora il budget, il piano di liquidità e il controllo delle liquidità nonché ottimizza le liquidità;
3. è responsabile dell'attribuzione dei mezzi ai gestori (ribilanciamento, allegato 7) in base alle presenti direttive e alle istruzioni della Commissione;
4. conformemente alle istruzioni della Commissione, provvede a riscuotere le liquidità dai singoli gestori;
5. provvede affinché l'attività d'investimento della Commissione si svolga in osservanza delle prescrizioni e delle disposizioni dei regolamenti e delle leggi;

6. è l'interlocutore del depositario globale e dei gestori;
7. prepara le sedute del Consiglio e della Commissione;
8. informa la Commissione dell'attuazione delle decisioni relative alla ripartizione dei mezzi tra i singoli gestori;
9. conferma al Consiglio che l'attività d'investimento si è svolta in osservanza dei regolamenti e delle leggi;
10. esige una dichiarazione scritta sui vantaggi patrimoniali (art. 48l cpv. 2 OPP 2) da tutte le persone e istituzioni incaricate del collocamento e della gestione patrimoniale e ne informa il Consiglio di fondazione;
11. è responsabile dell'attuazione amministrativa delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di esercizio dei diritti di azionista della Fondazione ai sensi del punto 6 e dell'Allegato 4, punti 15 e 16, e presenta regolarmente un resoconto sull'argomento al Consiglio di fondazione;
12. su mandato del Consiglio, informa periodicamente i destinatari circa l'andamento degli investimenti patrimoniali e sul comportamento di voto della Fondazione in occasione delle assemblee generali.
13. è responsabile per l'attuazione amministrativa e operativa delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di rispetto delle norme della LInFi/OLnFi (cfr. Allegato 8) e riferisce regolarmente alla Commissione.

3.4 Esperto esterno di investimenti

3.4.1 Mansioni principali e competenze

L'esperto esterno di investimenti:

1. assiste il Consiglio e la Commissione nell'attuazione della strategia d'investimento e nella sorveglianza del processo d'investimento;
2. assiste l'Amministratore e la Commissione nell'organizzazione e nella sorveglianza dell'attività d'investimento dei gestori patrimoniali;
3. assiste l'Amministratore nel controllare che l'attività d'investimento si svolga nel rispetto delle disposizioni regolamentari e legali;
4. esamina periodicamente il Regolamento d'investimento in vista di eventuali modifiche, adeguamenti e complementi;
5. verifica periodicamente la pertinenza dei mandati e delle direttive d'investimento;

6. si tiene a disposizione del Consiglio, della Commissione e dell'Amministratore per rispondere alle domande relative alla gestione patrimoniale;
7. elabora periodicamente basi decisionali in vista di formulare una strategia d'investimento conforme al rischio e le trasmette alla Commissione e al Consiglio;
8. calcola periodicamente le riserve di fluttuazione necessarie all'attuazione della strategia d'investimento e confronta i risultati con le riserve effettive;
9. può contattare in ogni momento il presidente del Consiglio;
10. elabora un rapporto di monitoraggio mensile (*monitoring report*) e un rapporto di verifica trimestrale (*controlling report*) sull'attività d'investimento all'attenzione del Consiglio e della Commissione;
11. controlla in modo corretto e puntuale l'attività d'investimento dei singoli gestori per conto della Commissione;
12. ottimizza periodicamente la strategia d'investimento in vista di adempiere gli obblighi previdenziali della Fondazione.

3.5 Gestori patrimoniali (*portfolio manager*)

3.5.1 Mansioni principali e competenze

I gestori patrimoniali amministrano il portafoglio titoli della Fondazione investito in vari comparti, sulla base di mandati di gestione chiaramente definiti.

La gestione patrimoniale può essere affidata soltanto a persone e istituzioni che soddisfano i requisiti ai sensi dell'art. 48f cpv. 2 (incl. art. 48h-I), nonché cpv. 4 OPP 2. Inoltre, la Cassa pensioni della SRG e i datori di lavoro affiliati devono essere economicamente indipendenti dai gestori patrimoniali.

3.5.2 Obbligo di rendiconto

- I gestori elaborano all'attenzione della Commissione un rendiconto trimestrale sull'andamento della performance degli investimenti. A tale scopo, preparano un rapporto d'attività sul periodo preso in esame. Se necessario, possono essere uditi dalla Commissione.

3.5.3 Responsabilità e criteri di valutazione

- I gestori esercitano la loro attività d'investimento in base alle direttive e ai mandati convenuti. I risultati ottenuti sono valutati in base alle caratteristiche di rendimento e di rischio dei benchmark convenuti.
- I mandati di gestione passiva, al netto dei costi, devono raggiungere ogni anno il rendimento di riferimento nei limiti del rischio di scostamento convenuto.
- I mandati di gestione attiva, al netto dei costi, devono superare il rendimento di riferimento su un periodo di 4 a 5 anni.

3.5.4 Principi per la selezione dei gestori patrimoniali e per l'attribuzione, la sorveglianza, la valutazione e la disdetta dei mandati di gestione

3.5.4.1 *Principi per la selezione dei gestori patrimoniali*

La selezione dei gestori patrimoniali avviene secondo un processo documentato e trasparente, nel rispetto delle condizioni di concorrenza.

Le banche e i gestori di portafoglio che adempiono i criteri riportati qui di seguito e dunque i requisiti ai sensi dell'art. 48f cpv. 2, nonché cpv. 4 OPP 2 possono operare in qualità di gestori patrimoniali esterni per conto della Fondazione.

1. Disporre della competenza e della perizia necessarie all'adempimento del mandato in modo professionale ed efficace, comprovate sulla base dell'esperienza maturata dalla Fondazione (banche attuali) e/o delle referenze fornite da terzi indipendenti (nuove banche).
2. Poter far valere performance documentate in base all'esperienza della Fondazione (banche attuali) e/o di istituti indipendenti (nuove banche), ottenute in mandati paragonabili su un periodo di almeno cinque anni.
3. Disporre di specialisti riconosciuti per occuparsi del mandato di gestione e che dimostrino al contempo un grande interesse a collaborare con la Fondazione.
4. Disporre di un processo d'investimento trasparente (stile d'investimento, coerenza dell'attività d'investimento, qualità della squadra di investitori e delle risorse, adeguatezza dell'organizzazione).
5. Essere in grado di presentare portafogli comparabili chiaramente strutturati.
6. Capacità di collaborare in modo ottimale con il depositario globale (*global custodian*).
7. Applicare commissioni di gestione conformi al mercato.

3.5.4.2 Principi applicabili all'attribuzione dei mandati

L'attribuzione dei mandati a gestori patrimoniali nazionali ed esteri si basa su un prospetto descrittivo dettagliato e disciplina sempre in modo scritto, oltre alle condizioni standard convenute, almeno i seguenti aspetti:

1. Volume iniziale
2. Obiettivo del mandato
3. Benchmark (indice di riferimento)
4. Limite di rischio
5. Tasso d'investimento (al massimo 100%!)
6. Investimenti autorizzati in conformità all'allegato 4
7. Impiego di strumenti finanziari derivati (sempre e solo se la copertura è garantita!)
8. Responsabile della gestione del portafoglio e relativo supplente
9. Contenuto e frequenza dei resoconti
10. Diligenza, responsabilità e condizioni di risarcimento della banca
11. Costi (elenco esaustivo)
12. Prestazioni di terzi (retrocessioni/sconti/*soft commission*, ecc.)
13. Gestione dei diritti di appartenenza e di creditore (fra gli altri diritti di azionista)
14. Securities Lending/Repurchase Agreement
15. Inizio (fase transitoria) e disdetta (possibile in ogni momento) del mandato
16. Collaborazione con il depositario globale
17. Altri particolari, a seconda del tipo di mandato
18. Lealtà (rispetto della «Carta dell'ASIP» o dell'art. 48f-I OPP2)
19. Confidenzialità/Mantenimento del segreto/Segreto bancario
20. Best Execution
21. Diritto applicabile / foro competente

3.5.4.3 Principi applicabili alla sorveglianza dei mandati

I gestori sono sottoposti a sorveglianza continua nel quadro del controllo della performance degli investimenti. Il depositario globale e l'esperto di investimenti elaborano e forniscono le necessarie informazioni. La sorveglianza poggia sui seguenti aspetti:

1. confronto tra il rendimento ottenuto e il rendimento atteso
2. confronto tra il rischio legato al rendimento ottenuto e il rischio dell'indice di riferimento (benchmark)
3. confronto tra la struttura del portafoglio e la struttura del benchmark
4. evoluzione temporale della struttura del portafoglio
5. rispetto delle direttive d'investimento
6. rispetto della politica d'investimento prevista
7. rispetto dello stile d'investimento convenuto
8. volume delle transazioni
9. impiego di strumenti finanziari derivati
10. aspetti particolari a seconda delle esigenze

3.5.4.4 *Principi applicabili alla valutazione dei mandati*

La valutazione delle prestazioni fornite dai gestori di portafoglio si basa sui seguenti principi:

1. La valutazione si basa in primo luogo sul rendimento ottenuto e sul rischio assunto rispetto agli obiettivi fissati (grado di conseguimento degli obiettivi) e rispetto ad altri mandati direttamente paragonabili (confronto con la concorrenza).
2. La valutazione ha inizio a partire dalla data d'attribuzione del mandato.
3. Avviene di regola trimestralmente in base ai dati forniti mensilmente.
4. S'iscrive in una prospettiva a lungo termine, ossia su un periodo di tre anni, sempre che non vi siano violazioni gravi delle direttive d'investimento e degli obiettivi.
5. È orientata al dialogo con i gestori patrimoniali (i colloqui sulla performance si tengono almeno una volta all'anno).
6. Getta le basi per adottare sanzioni disciplinari (ammonizione) nei confronti dei gestori patrimoniali. Questo tipo d'avvertimento, ossia la minaccia di rinuncia all'incremento del volume del mandato o addirittura di revoca del mandato, interviene qualora la banca ottenga, ad esempio, una performance inferiore agli obiettivi per quattro trimestri consecutivi, pregiudicando in tal modo il conseguimento degli obiettivi a lungo termine.
7. Le banche ammonite sono iscritte su una lista di controllo (watch list). Sono sottoposte a una sorveglianza particolarmente intensa (mensile) e convocate a colloqui sulla performance a scadenze più ravvicinate.
8. Le performance ottenute costituiscono la base per l'incremento del volume dei mandati in corso. L'incremento di volume è realizzato in primo luogo per i mandati che
 - a) hanno centrato gli obiettivi o li hanno superati più nettamente rispetto al benchmark, e
 - b) hanno ottenuto i migliori risultati rispetto alla concorrenza.

3.5.4.5 Principi applicabili alla disdetta dei mandati

La riduzione o la disdetta di un mandato avviene

1. con effetto immediato, in caso di grave violazione delle direttive d'investimento;
2. dopo la prima ammonizione, se non si constata un miglioramento della performance nel corso dei due trimestri successivi;
3. qualora nella struttura del gestore patrimoniale intervengano cambiamenti sostanziali di natura organizzativa, tecnica o di organico che possono compromettere il proseguimento del mandato.

3.6 Depositario globale (*global custodian*)

3.6.1 Mansioni principali e competenze

1. Il depositario globale è responsabile dell'adempimento corretto delle prestazioni di base fornite a titolo di custodia globale (*global custody*) e in particolare:
 - custodia dei titoli,
 - esecuzione delle operazioni su titoli, stacco cedole, corporate action
 - iscrizione delle azioni nominative della Fondazione nel libro delle azioni
 - l'invio alla Fondazione delle schede di voto delle azioni al portatore ovvero delle convocazioni alle assemblee generali
 - restituzione dell'imposta alla fonte
 - svolgimento ottimale delle relazioni d'affari tra la Fondazione e i gestori patrimoniali.
2. È responsabile delle operazioni di prestito di titoli (*securities lending*) e delle operazioni di pensione (*repurchase agreement*). A tal fine, provvede a gestire il rischio della controparte in modo appropriato.
3. Elabora ogni mese uno stato patrimoniale all'attenzione della Commissione, nel quale è riportata la performance degli investimenti di ogni gestore di portafoglio
4. Elabora e prepara tutte le informazioni necessarie alla sorveglianza dei gestori di portafoglio e al controllo degli investimenti (rendiconto), in particolare:
 - il calcolo del rendimento degli investimenti per ogni gestore e categoria d'investimento, di quello del portafoglio titoli e dei relativi benchmark,
 - composizione dei singoli portafogli dei gestori, delle categorie d'investimento e del portafoglio titoli nonché dei relativi benchmark.

5. Svolge efficacemente e puntualmente tutte le attività legate all'amministrazione titoli (inclusa la contabilità titoli) e collabora con i gestori patrimoniali
6. Tiene una contabilità titoli compatibile con i principi della revisione contabile.
7. I compiti del depositario globale sono disciplinati in un mandato specifico.

4. Sorveglianza e rendiconti

1. Gli investimenti e la loro gestione vanno costantemente sorvegliati. Ai vari organi competenti vengono trasmessi rendiconti periodici sui punti oggetto di controllo, in modo tale che possano disporre di informazioni attendibili.
2. I rendiconti devono essere elaborati in modo tale che tutti gli organi responsabili abbiano a disposizione informazioni necessarie per potersi assumere la propria responsabilità gestionale.
3. Il piano d'informazione per l'organizzazione del processo d'investimento a tre livelli prevede quanto segue:

Frequenza	Responsabile	Destinatario	Oggetto
mensile	depositario globale	esperto di investimenti amministratore	• performance (per mandato, categoria, titoli) • confronto tra la struttura del portafoglio e il benchmark • rendiconto sugli strumenti finanziari derivati • transazioni
mensile	esperto di investimenti	Commissione	rapporto di controllo • rispetto direttive d'investimento • breve commento sulla performance
trimestrale	depositario globale	esperto di investimenti amministratore	• performance • estratto deposito • transazioni • confronto con il benchmark • analisi della struttura • rendiconto sugli strumenti finanziari derivati
trimestrale (mensile se il gestore figura sulla lista di controllo)	gestore patrimoniale	esperto di investimenti Commissione	• rapporto sull'attività d'investimento • giustificazione dell'impiego di strumenti finanziari derivati • giustificazione degli investimenti collettivi • giustificazione dello scostamento del rendimento
trimestrale	esperto di investimenti	Commissione	rapporto di controllo • relazione di controllo • valutazione dell'attività d'investimento • valutazione dei derivati • valutazione degli investimenti collettivi

Frequenza	Responsabile	Destinatario	Oggetto
			• valutazione della performance • raccomandazioni
trimestrale	Commissione	Consiglio	stato patrimoniale • evoluzione del patrimonio • eventi particolari • progetti in corso e progetti conclusi
annuale	Commissione	Consiglio	informazione sull'attività d'investimento, sulla performance degli investimenti e sul comportamento di voto nell'esercizio concluso
annuale	Consiglio	destinatari	informazione sull'attività d'investimento e sulla performance degli investimenti nell'esercizio concluso e sul comportamento di voto della Fondazione alle assemblee generali

5. Governance

5.1 Aspetti generali

La Fondazione adotta misure organizzative adeguate per l'attuazione dei principi di governance (art. 49a cpv. 2 lett. c OPP 2) e predispone un sistema di controllo interno idoneo (art. 52c cpv. 1 lett. c LPP).

5.2 Integrità e lealtà

Le persone incaricate di gestire il patrimonio della Fondazione devono godere di una buona reputazione e garantire un'attività irreprensibile (art. 51b cpv. 1 LPP). Sono soggette a un rigoroso obbligo di riservatezza.

Sono tenute a rispettare il dovere fiduciario della diligenza, a svolgere la loro attività nell'interesse degli assicurati della Fondazione e ad assicurarsi che gli investimenti patrimoniali siano effettuati nell'esclusivo interesse della Fondazione. A questo scopo provvedono affinché non sorgano conflitti d'interesse a causa della loro situazione personale e professionale (art. 51b cpv. 2 LPP).

5.3 Gestori patrimoniali: autoregolazione e sorveglianza

Le persone incaricate di gestire il patrimonio della Fondazione sono tenute a osservare la «Carta dell'ASIP» e le rispettive direttive o una regolamentazione analoga, in modo da soddisfare le prescrizioni degli artt. 51b, cpv. 2 LPP e 48 f-I OPP 2 «Integrità e lealtà», le quali devono altresì essere rispettate.

Possono essere riconosciuti come gestori patrimoniali esterni in Svizzera (art. 48f cpv. 4 lett. a – g) solo gli istituti di previdenza registrati ai sensi dell'articolo 48 LPP, le fondazioni di investimento ai sensi dell'articolo 53g LPP, gli istituti di assicurazione di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 67 cpv. 1 LPP, le banche ai sensi della legge sulle banche, le società di intermediazione mobiliare ai sensi dell'art. 41 LIsFi, le direzioni di fondi ai sensi dell'art. 32 LIsFi e i gestori di patrimoni collettivi ai sensi dell'art. 24 LIsFi e le assicurazioni ai sensi della legge sulla sorveglianza degli assicuratori.

I gestori patrimoniali esterni che esercitano all'estero devono essere sottoposti a un'autorità di sorveglianza estera (art. 48f cpv. 4 lett. h OPP 2). Se ciò non fosse possibile, questa regola non è applicabile ai prodotti finanziari nei quali si investe direttamente (per es. private equity). Indipendentemente dal paese di domicilio e dall'autorità di sorveglianza, questi gestori patrimoniali devono impegnarsi a livello contrattuale a rispettare le disposizioni in materia di integrità e lealtà dei responsabili degli artt. 48 f-I OPP 2.

Tutti i gestori patrimoniali sono comunque tenuti a rispettare le direttive della LPP e dell'OPP 2 che li riguardano.

5.4 Conflitti d'interesse alla conclusione di negozi giuridici

I negozi giuridici della Fondazione devono essere conclusi alle usuali condizioni di mercato (art. 51c cpv. 1 LPP). I contratti di amministrazione patrimoniale devono poter essere risolti al più tardi cinque anni dopo la loro stipulazione senza svantaggi per l'istituto di previdenza (art. 48h cpv. 2 OPP 2).

Le persone esterne incaricate dell'amministrazione patrimoniale, come pure gli aventi economicamente diritto di imprese investite di tali compiti, non possono far parte dell'organo supremo dell'istituto (art. 48h cpv. 1 OPP 2).

In caso di negozi giuridici importanti con persone vicine occorre chiedere offerte alternative. L'aggiudicazione deve avvenire con la massima trasparenza (art. 48i cpv. 1 OPP 2). Sono considerati importanti tutti i negozi in relazione alla gestione patrimoniale e immobiliare. Le persone vicine sono in particolare il coniuge, il partner registrato, il partner convivente, i parenti fino al secondo grado e, per le persone giuridiche, gli aventi economicamente diritto (art. 48i cpv. 2 OPP 2).

Le persone e le istituzioni incaricate di amministrare il patrimonio devono agire nell'interesse della Fondazione. In particolare, non sono autorizzate a:

- sfruttare la conoscenza di mandati dell'istituto per effettuare in anticipo, parallelamente o subito dopo le medesime transazioni per conto proprio (*front/parallel/after running*) (art. 48j lett. a OPP 2);
- compiere operazioni su un titolo o su un investimento quando è trattato dall'istituto e qualora ne possa derivare uno svantaggio per quest'ultimo; è equiparata a un'operazione commerciale ogni partecipazione a simili affari sotto altra forma (art. 48j lett. b OPP 2);
- modificare la composizione dei depositi dell'istituto in assenza di un interesse economico di quest'ultimo (art. 48j lett. c OPP 2).

5.5 Retribuzione e cessione dei vantaggi patrimoniali

Le retribuzioni corrisposte alle persone e alle istituzioni incaricate di amministrare il patrimonio della Fondazione devono essere definite in modo chiaro e distinto in una convenzione scritta (art. 48 k cpv. 1 OPP 2).

I vantaggi patrimoniali di cui beneficiano in relazione all'esercizio della loro attività per la Fondazione devono essere interamente ceduti a quest'ultima (art. 48k, cpv. 1 OPP 2, art. 321b cpv. 1 e art. 400 cpv. 1 CO). È dunque espressamente vietato alle persone o alle istituzioni coinvolte nella gestione patrimoniale di accettare retrocessioni, sconti, doni, regalie o simili, sotto qualsiasi forma.

Le persone o istituzioni esterne incaricate dell'intermediazione di affari previdenziali devono informare il cliente, al primo contatto, sul genere e la provenienza di tutte le indennità percepite per la loro attività di intermediazione. Le modalità di retribuzione

devono essere obbligatoriamente fissate in una convenzione scritta da sottoporre alla Fondazione e al datore di lavoro. Sono vietati il pagamento e l'accettazione di indennità supplementari in funzione del volume, della crescita o del danno (art. 48k cpv. 2 OPP 2).

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale della Fondazione devono fornire ogni anno una dichiarazione scritta all'organo supremo in cui attestano quali vantaggi patrimoniali hanno ricevuto (a meno che non siano definiti come retribuzioni conformemente al punto 5.5) e di averli consegnati alla Fondazione conformemente all'art. 48k OPP 2 (art. 48l cpv. 2 OPP 2).

5.6 Obblighi di trasparenza

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale devono comunicare annualmente all'organo supremo i propri legami d'interesse. Fra questi rientrano in particolare il ruolo di avente economicamente diritto di aziende che intrattengono una relazione d'affari con l'istituto. I membri dell'organo supremo dichiarano i propri legami d'interesse all'ufficio di revisione (art. 48l cpv. 1 OPP 2).

I negozi giuridici conclusi dalla Fondazione con membri dell'organo supremo, datori di lavoro affiliati, persone fisiche o giuridiche incaricate della gestione della Fondazione o dell'amministrazione del suo patrimonio o con persone fisiche o giuridiche vicine a quelle succitate devono essere dichiarati all'ufficio di revisione in occasione della verifica del conto annuale (art 51c cpv. 2 LPP).

I nomi e le funzioni degli specialisti, dei consulenti d'investimento e dei gestori patrimoniali coinvolti figurano nel rapporto annuale della Fondazione.

Le persone informate della strategia d'investimento della Fondazione (Consiglio di fondazione, Commissione d'investimento, Amministratore, esperti di investimenti o altre persone) si impegnano contrattualmente a dichiarare in ogni momento la propria strategia d'investimento a un'autorità di controllo neutrale, su domanda del Consiglio di fondazione o dell'organo di revisione esterno. Le persone coinvolte nel processo d'investimento si impegnano a esonerare le proprie controparti dal segreto bancario.

5.7 Sanzioni

La Fondazione segnala alle persone incaricate di amministrare il suo patrimonio che la violazione degli obblighi di governance è passibile di sanzione (detenzione fino a 6 mesi o multa fino a 30 000 franchi, cfr. art. 76 cpv. 6, 7 e 8 LPP). Sarà sanzionato:

- chiunque tratta per conto proprio affari non autorizzati, viola l'obbligo di dichiarazione fornendo indicazioni inveritiere o incomplete o agisce in maniera altrimenti gravemente lesiva degli interessi dell'istituto di previdenza;
- chiunque non dichiara o trattiene per sé vantaggi patrimoniali o retrocessioni in relazione con l'amministrazione del patrimonio, a meno che questi siano espressamente quantificati come indennità nel contratto di amministrazione patrimoniale.

6. Esercizio dei diritti di azionista

(art. 95 cpv. 3 lett. a CF, art. 71a e art. 71b LPP, art. 49a cpv. 2 lett. b OPP 2)

6.1 *Obbligo di partecipazione alle assemblee generali*

(Art. 71a LPP)

La Fondazione esercita i propri diritti di voto («diritti di azionista») in tutte le assemblee generali delle società anonime svizzere quotate in una borsa (art. 732 CO) e delle quali detiene delle azioni, nei temi annunciati («proposte») menzionati all'art. 71a cpv. 1 LPP.

L'obbligo di voto di cui all'art. 71a cpv. 1 LPP significa obbligo di partecipazione: la Fondazione deve cioè esprimersi con un «sì», con un «no» o con un'astensione.

In questo senso essa

- elegge annualmente il presidente del Consiglio di amministrazione e ogni singolo membro del Consiglio di amministrazione stesso e del Comitato di retribuzione, nonché il rappresentante indipendente (art. 71a cpv. 1 lett. a LPP, art. 698 cpv. 2 punto 2, art. 733 e art. 689c CO);
- vota le disposizioni statutarie obbligatorie ai sensi dell'art. 626 cpv. 2 CO (art. 71a cpv. 1 lett. b LPP, nella fattispecie
 - sul numero di attività consentite in funzioni analoghe presso altre società, nonché sulla durata massima o sui periodi di disdetta dei contratti di retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione, della Direzione e del Consiglio consultivo, e
 - i principi che regolano i doveri e le responsabilità del Comitato di retribuzione, e
 - le modalità di voto dell'assemblea generale sulla remunerazione del Consiglio di amministrazione, della Direzione e del Consiglio consultivo (art. 626 cpv. 2 punto 3 e art. 626 cpv. 2 punto 4 CO).

- vota ogni anno e separatamente le remunerazioni dirette e indirette ammesse (valore in denaro ovvero valore delle prestazioni in natura) al Consiglio di amministrazione, alla Direzione e al Consiglio consultivo e su qualsiasi importo aggiuntivo per la Direzione previsto dallo statuto (art. 71a cpv. 1 lett. c LPP e art. 735d CO).

6.2 Competenze

(Art. 71a cpv. 4 LPP, art. 49a cpv. 2 lett. b OPP 2)

L'esercizio dei diritti di azionista ai sensi dei principi di cui sopra spetta al Consiglio di fondazione, che può trasferire tale competenza a una commissione o ad altro organo della Fondazione, a condizione che vengano garantiti i suoi obblighi di vigilanza e i diritti di responsabilità.

L'Amministratore accerta che la Fondazione venga iscritta come titolare di azioni nominative nel libro delle azioni e che sia garantita la partecipazione alle assemblee generali ovvero l'istruzione del rappresentante indipendente. Egli riferisce regolarmente al Consiglio di fondazione sul comportamento di voto e di elezione della Fondazione.

L'esercizio formale dei diritti di voto può essere trasferito all'Amministratore, che in caso di necessità (cfr. punto 6.3) consulta la Commissione d'investimento. In ogni caso il Consiglio di fondazione ha in ogni momento il diritto a essere informato sull'esercizio dei diritti di azionista da parte della Fondazione.

Qualora sia garantita la rappresentanza di voto indipendente, si rinuncia alla presenza diretta o agli interventi della Fondazione nelle assemblee generali. L'Amministratore accerta che il rappresentante indipendente venga puntualmente istruito sul comportamento di voto della Fondazione sui punti all'ordine del giorno annunciati.

6.3 Principi e linee guida

(Art. 71 cpv. 1 LPP e art. 71a cpv. 2 fino a cpv. 4 LPP)

La Fondazione esercita sempre i diritti di azionista nell'interesse degli assicurati. Tale interesse si intende tutelato se il comportamento di voto è funzionale alla durevole prosperità della Fondazione ai sensi dell'art. 71 cpv. 1 LPP. Questo vale in particolare se vi è una distribuzione equa e appropriata degli utili della società agli azionisti, in modo che la Fondazione possa utilizzare questi fondi a beneficio degli assicurati.

Se compatibile con gli interessi degli assicurati (vedi sopra), i diritti di azionista possono essere esercitati secondo le proposte del Consiglio di amministrazione.

Per decidere come esercitare i propri diritti di azionista, la Fondazione ha facoltà di tenere conto delle analisi e delle raccomandazioni dei consulenti in materia di voto o degli esperti di corporate governance, a condizione che gli interessi degli assicurati siano tutelati.

Su richiesta, la Fondazione fornisce informazioni sull'esercizio dell'obbligo di voto in qualità di azionista (art. 86b cpv. 2 LPP).

6.4 Rendicontazione e comunicazione

(Art. 71b e art. 86b cpv. 1 lett. d LPP)

Il Consiglio di fondazione accerta che gli assicurati vengano informati almeno una volta all'anno in un rapporto sintetico sul comportamento di voto della Fondazione (art. 71b cpv. 1 e art. 86b cpv. 1 lett. d LPP), laddove tali comunicazioni possono essere diffuse anche via internet.

A tal fine esso viene informato regolarmente dall'Amministratore sull'esercizio dei diritti di azionista in occasione delle assemblee generali in relazione all'art. 71a cpv. 1 LPP (cf. punto 6.1). Gli scostamenti dalle proposte del Consiglio di amministrazione e le astensioni devono essere documentati in modo adeguato e comunicati in modo dettagliati in un rapporto (art. 71b cpv. 2 LPP).

6.5 Possesso indiretto di azioni (investimenti collettivi)

Qualora un investimento collettivo detenga azioni ma non conceda alla Fondazione l'esercizio dei diritti di azionista, questi non vengono conseguentemente esercitati.

Qualora l'investimento collettivo detenga azioni e consenta alla Fondazione la partecipazione vincolante a votazioni ed elezioni durante le assemblee generali, ovvero istruendo opportunamente il rappresentante di voto, si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.1 – 6.4 anche per l'esercizio dei diritti di azionista di questi investimenti collettivi.

Qualora la Fondazione abbia la possibilità di esprimere una preferenza di voto per l'investimento collettivo, è il Consiglio di fondazione a decidere in che misura esercitare tale facoltà.

La rendicontazione di cui al punto 6.4. può essere effettuata anche per le azioni detenute in modo indiretto (in investimenti collettivi e nel caso di fondi con investitore unico), a condizione che tali informazioni siano disponibili.

6.6 Sanzioni

Le violazioni agli obblighi in materia di esercizio attivo dei diritti di azionista ai sensi delle norme di legge (art. 71a LPP) e degli obblighi di comunicazione e trasparenza (art. 71b LPP) da parte di membri degli organi o di collaboratori della Fondazione, commesse intenzionalmente, sono sanzionabili (art. 76 cpv. 1 lett. h e cpv. 2 LPP).

7. Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025 e sostituisce il Regolamento del 1° gennaio 2024.
2. Il presente Regolamento è rivisto ogni anno o secondo le esigenze del Consiglio.

Berna, il 6 dicembre 2024

Il Consiglio di fondazione della
Cassa pensioni SRG

Allegato 1: Asset allocation strategica

1. Strategia a lungo termine (valida dal 01.12.2022)

Cassa pensioni SRG Categorie d'investimento	Strategia d'investimento		
	neutrale = Benchmark	min.	max.
Liquidità e mezzi a corto termine	1.0%	0.0%	5.0%
Obbligazioni in CHF	27.0%	22.0%	32.0%
Ipoteche in CHF	5.0%	3.0%	7.0%
Obbligazioni in VE hedged	11.0%	8.0%	14.0%
Azioni Svizzera	6.0%	4.0%	8.0%
Azioni Estere hedged	19.0%	15.0%	23.0%
Azioni Mercati Emergenti	4.0%	3.0%	5.0%
Immobili Svizzera	16.0%	12.0%	20.0%
Immobili Esteri hedged	5.0%	4.0%	6.0%
Private Equity Svizzera	1.0%	0.0%	2.0%
Insurance Linked Securities hedged	5.0%	3.0%	7.0%
Investimenti opportunistici	0.0%	0.0%	4.0%
Totale	100.0%		
Totale valute estere prima della copertura	44.0%	33.0%	59.0%
./. Copertura del rischio cambio	-40.0%		
Totale valute estere dopo la copertura	4.0%	3.0%	9.0%

2. Investimenti alternativi OPP 2

Cassa pensioni SRG Investimenti Alternativi secondo la OPP 2	Quota delle categorie interessate			Limite OPP 2
	neutrale = Benchmark	min.	max.	
Investimenti Alternativi secondo Art. 53 cpv. 1 lit. e OPP 2	5.0%	3.0%	13.0%	
di cui Insurance Linked Securities	5.0%	3.0%	7.0%	
Altri Investimenti Alternativi secondo Art. 53 cpv. 3 OPP 2	0.0%	0.0%	5.0%	
Totale Investimenti Alternativi	5.0%	3.0%	15.0%	15%

Se nella gestione del patrimonio viene superato uno dei limiti di cui agli artt. 54 e 55 OPP 2, è necessario comprovare in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei principi di cui all'art. 50 cpv. 1–3 OPP 2, come previsto dall'art. 50 cpv. 4 OPP 2.

Quando si analizzano i limiti d'investimento della OPP 2, gli investimenti secondo l'art. 53 OPP 2 vengono allocati nella propria categoria d'investimento.

3. Margine tattico di fluttuazione

- Per ogni categoria d'investimento viene definito un margine tattico di fluttuazione che dipende dalla rispettiva componente percentuale della strategia illustrata nella tabella al punto 1.
- Il limite superiore e inferiore del margine tattico definiscono lo scostamento massimo autorizzato rispetto alla struttura strategica perseguita. Si tratta concretamente di soglie d'intervento. Al termine della fase d'investimento iniziale, le quote dei portafogli devono obbligatoriamente situarsi all'interno dei margini tattici.
- Il rispetto dei margini tattici è verificato ogni mese. Gli scostamenti della struttura del portafoglio sono aggiustati nel quadro del ribilanciamento (allegato 7).

2. Direttive d'investimento e benchmark strategici (valida dal 01.01.2025)

Categoria d'investimento	Benchmark	Strategia
Liquidità	FTSE CHF 3 Mt Eurodeposit	1.0%
Obbligazioni in CHF	75% SBI AAA-BBB 10+ 25% SBI AAA-BBB 1-10	27.0%
Ipotecche in CHF	SBI Domestic AAA-AA 1-10 Y	5.0%
Obbligazioni in VE hedged in CHF	Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index hedged in CHF	11.0%
Azioni Svizzera	Swiss Performance Index (SPI)	6.0%
Azioni Estere hedged in CHF	MSCI World ex CH Selection brutto hedged in CHF	19.0%
Azioni Mercati Emergenti	MSCI Emerging Markets Selection netto	4.0%
Immobili Svizzera	38% SXI Real Estate Funds 12% SXI Real Estate Shares 50% KGAST	16.0%
Immobili Esteri hedged in CHF	FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index hedged in CHF	5.0%
Private Equity Svizzera	SPI Small + 1% p.a.	1.0%
Insurance Linked Securities hedged in CHF	SARON + 1.5% p.a.	5.0%
Totale		100.0%

Allegato 2: Principi di valutazione

Per principio, tutti gli attivi vanno valutati in base al giorno di riferimento del bilancio. I tassi determinanti sono quelli forniti dal depositario globale. Per il resto si applicano le disposizioni dell'art. 48 OPP 2 ovvero delle RAC Swiss GAAP N. 26 punto 3.

Allegato 3: Riserve di fluttuazione (art. 48e OPP 2)

Per compensare le fluttuazioni del corso all'attivo e garantire il versamento degli interessi sugli impegni, vengono costituite riserve al passivo del bilancio commerciale.

Le riserve necessarie per far fronte alle fluttuazioni sono determinate da considerazioni d'ordine economico-finanziario. A questo scopo, si impiega un procedimento a due tappe. La combinazione delle caratteristiche di rischio storiche (volatilità, correlazione) con i rendimenti attesi (tasso d'interesse senza rischio + premi di rischio) delle categorie d'investimento consente, sulla base della strategia adottata, di calcolare le riserve di fluttuazione necessarie che garantiscano con un margine di sicurezza sufficiente il tasso minimo d'interesse richiesto sui capitali previdenziali vincolati. Le riserve di fluttuazione necessarie si esprimono in percentuale degli impegni.

Nella determinazione delle basi per il calcolo delle riserve di fluttuazione va osservato il principio della continuità e bisogna tenere conto della situazione del momento sui mercati dei capitali.

Il Consiglio verifica l'adeguatezza delle riserve periodicamente o in caso di eventi straordinari e, se necessario, le adegua ne fa opportuna menzione nel verbale. Le riserve così determinate sono comprovate nell'allegato al conto annuale. Il livello di sicurezza auspicato è del 99% sull'arco di un anno. Eventuali variazioni delle basi vanno spiegate nell'allegato al conto annuale in osservanza delle direttive RAC Swiss GAAP N. 26.

Allegato 4: Direttive applicabili agli investimenti in titoli

1. Principio

In linea di massima, il portafoglio è investito in titoli liquidi e facilmente negoziabili che permettono di ottenere un rendimento conforme alle aspettative del mercato. In tal senso, occorre mantenere un'adeguata diversificazione degli investimenti (art. 50 cpv. 1-3 OPP 2, art. 51 OPP 2, nonché art. 52 OPP 2).

Gli investimenti non devono comportare per la Fondazione alcun obbligo di versamento suppletivo (art. 50 cpv. 4 OPP 2), né alcun effetto leva; fanno eccezione i casi di cui all'art. 53 cpv. 5 OPP 2.

Nella propria attività di investimento, la Fondazione tiene conto della sostenibilità. Come linee guida valgono i relativi criteri ONU, le convenzioni sottoscritte dalla Svizzera, così come i criteri generali ESG ("Environment Social Governance").

Una parte degli investimenti, la cui entità dovrà essere definita dal Consiglio di fondazione, sarà collocata in imprese la cui attività è orientata allo sviluppo sostenibile (ecologico e sociale). A questi investimenti si applicano le direttive e i principi validi per gli altri tipi d'investimento. In generale, non vengono effettuati investimenti nell'industria bellica.

I limiti posti dagli art. 54 OPP 2 (limite d'investimento per debitore), art. 54a OPP 2 (limite per partecipazioni a società) e art. 54b OPP 2 (limite per investimenti in immobili e loro costituzione in pegno) devono essere rispettati.

2. Indice di riferimento (benchmark)

Per ogni categoria d'investimento viene definito un indice di mercato trasparente che serve da unità di riferimento (il cosiddetto *benchmark*). Sulla base di questo indice e della ponderazione neutrale prevista per l'asset allocation strategica, viene calcolato un indice di riferimento specifico. A partire da questo indice di riferimento composito, è possibile determinare e valutare la plusvalenza ottenibile con una politica d'investimento «attiva» rispetto a una politica puramente «passiva» (gestione indicizzata).

3. Liquidità

- Gli attivi di conto e gli investimenti a termine sono autorizzati solo se effettuati presso banche che beneficiano di una garanzia statale o alle quali è attribuito un rating a breve termine P-1 e almeno un rating A3 (Moody's) o di livello qualitativo equivalente. In caso la controparte disponga di un rating da parte di tutte e tre le agenzie, viene utilizzato il secondo miglior rating. In caso il titolo disponga di un rating da parte di due agenzie, vale il rating inferiore. In caso il titolo disponga di un rating da parte di una sola agenzia, viene utilizzato tale rating. In caso di declassamento di una controparte al di sotto del rating minimo richiesto, occorre liquidare al più presto la posizione, al più tardi al momento della scadenza.
- È opportuno puntare a un rendimento conforme alle aspettative del mercato.
- È ammesso detenere liquidità in valuta estera. La quota di liquidità in valuta estera può ammontare al massimo a 5% del patrimonio globale.
- Non sono autorizzati strumenti finanziari opzionali quali caps, floors e swaptions.
- Va prestata attenzione ad un'appropriata diversificazione dei debitori.

4. Obbligazioni in CHF (svizzere ed estere)

- Qualità e negoziabilità: il portafoglio obbligazionario va investito in prestiti facilmente negoziabili emessi da enti pubblici o da imprese e banche che possono vantare una buona solvibilità (almeno Baa3 secondo la classificazione Moody's o equivalente). Viene considerato il rating ufficiale del swiss stock exchange SIX. In caso di titoli senza un rating ufficiale, ad esempio per titoli a scadenza corta, può essere utilizzato il rating interno del gestore patrimoniale. Prestiti che dopo l'acquisto vengono declassati al di sotto del rating Baa3 possono essere mantenuti in portafoglio per un massimo complessivo di 3% dell'esposizione totale alle obbligazioni in CHF. Un superamento di questo limite va corretto entro sei mesi. L'acquisto di titoli con rating inferiore a Baa3 non è permesso.
- Stile d'investimento: la gestione del portafoglio può essere passiva (indicizzata) o attiva.
- Forma d'investimento: gli investimenti sono effettuati sotto forma di titoli singoli o di investimenti collettivi ai sensi dell'art. 56 OPP 2.
- La quota in crediti che non soddisfano le richieste dell'Art. 53 cpv. 1 lett. b cifra 1-8 OPP 2 non può essere maggiore di 5 punti-% alla quota dello stesso credito alternativo all'interno dell'indice.

- I prestiti non contenuti nell'indice di riferimento sono ammessi soltanto se si tratta di crediti ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lett. b punti 1-8 oppure di obbligazioni con scadenza inferiore all'anno, precedentemente contenute nell'indice di riferimento e che sono state escluse da esso soltanto per la ridotta durata residua.
- Va prestata attenzione ad un'appropriata diversificazione degli emittenti.
- Non sono autorizzate le obbligazioni convertibili e le obbligazioni con certificato di opzione (*cum warrant*).

5. Ipoteche in CHF

- Le singole ipoteche in essere derivanti dalla fusione del 1° gennaio 2005 tra l'Istituto di previdenza in favore del personale SRG e la Cassa pensioni SRG saranno portate avanti fino al loro completo rimborso. Sono tuttavia esclusi eventuali aumenti o rinnovi.
- I prestiti ipotecari sono parte integrante dei crediti di cui all'OPP 2, se denominati in franchi svizzeri e se l'immobile ipotecato è in Svizzera. In caso contrario sono considerati investimenti alternativi ai sensi della OPP 2.
- Investimenti in ipoteche nella forma di investimenti collettivi ai sensi dell'art. 56 OPP 2 sono autorizzati.

6. Obbligazioni estere (hedged in CHF)

- Qualità e negoziabilità: il portafoglio obbligazionario va investito in prestiti facilmente negoziabili emessi da enti pubblici o da imprese e banche che possono vantare una buona solvibilità (almeno Baa3 secondo la classificazione Moody's o equivalente). In generale, viene considerato il rating secondo la metodologia applicata dall'indice di riferimento. In caso di titoli senza un rating ufficiale, ad esempio per titoli a scadenza corta, può essere utilizzato il rating interno del gestore patrimoniale. Prestiti che dopo l'acquisto vengono declassati al di sotto del rating Baa3 possono essere mantenuti in portafoglio per un massimo complessivo di 3% dell'esposizione totale alle obbligazioni estere. Un superamento di questo limite va corretto entro sei mesi. L'acquisto di titoli con rating inferiore a Baa3 non è permesso.
- Va prestata attenzione ad un'adequata diversificazione degli emittenti.
- Stile d'investimento: la gestione del portafoglio può essere passiva o attiva.
- La quota di obbligazioni non facenti parte del benchmark (posizioni off-benchmark) può ammontare al massimo a 20% del totale delle Obbligazioni estere.
- La quota di obbligazioni off-benchmark che non rispettano i criteri dell'art. 53 cpv. 1 lett. b punti 1-8 OPP 2 può ammontare al massimo a 5% del totale delle Obbligazioni estere.

- Titoli con scadenza inferiore all'anno che a causa della scadenza particolarmente corta sono esclusi dall'indice di riferimento non valgono come posizioni off-benchmark.
- Valute: in linea di massima sono ammesse tutte le valute che figurano nell'indice di riferimento (benchmark).
- Copertura dei rischi di cambio: questo tipo di garanzia è permesso e può raggiungere al massimo il 100% degli impegni in valuta estera. La copertura dei rischi di cambio può essere realizzata attraverso transazioni in divise a termine e swap in valuta estera. La copertura dei rischi di cambio viene realizzata per principio attraverso un Currency Overlay (cfr. punto 12).
- Forma d'investimento: sono autorizzati investimenti diretti o investimenti collettivi ai sensi dell'art. 56 OPP 2.
- Non sono autorizzati investimenti in obbligazioni convertibili e in obbligazioni con certificato di opzione (*cum warrant*).

7. Azioni svizzere

- Qualità: il portafoglio è investito essenzialmente in azioni di prim'ordine; occorre tuttavia garantire una diversificazione settoriale equilibrata. Va invece evitato un orientamento di stile unilaterale (small cap piuttosto che large cap ecc.).
- Negoziabilità: i singoli investimenti devono essere quotati in borsa
- Stile d'investimento: la gestione del portafoglio può essere passiva o attiva.
- Forma di investimento: sono autorizzati singoli investimenti e investimenti collettivi conformemente all'art. 56 OPP 2.

8. Azioni estere (hedged in CHF) / mercati emergenti

- Qualità: il portafoglio è investito essenzialmente in azioni di prim'ordine; occorre tuttavia garantire una diversificazione settoriale e geografica equilibrata. Va invece evitato un orientamento di stile unilaterale (small cap piuttosto che large cap ecc.).
- Negoziabilità: i singoli investimenti devono essere quotati in borsa.
- Stile d'investimento: la gestione del portafoglio può essere passiva o attiva.
- Copertura dei rischi di cambio: questo tipo di garanzia è permesso e può raggiungere al massimo il 100% degli impegni in valuta estera. La copertura dei rischi di cambio può essere realizzata attraverso transazioni in divise a termine e swap in valuta estera. La copertura dei rischi di cambio viene realizzata per principio attraverso un Currency Overlay (cfr. punto 12).

- Forma d'investimento:
azioni estere: sono autorizzati singoli investimenti e investimenti collettivi conformemente all'art. 56 OPP 2;
mercati emergenti: sono autorizzati esclusivamente investimenti collettivi conformemente all'art. 56 OPP 2.

9. Immobili Svizzera e Estero

- Gli investimenti immobiliari rappresentano posizioni strategiche. L'obiettivo è di ricavare una valorizzazione costante sul lungo termine.
- Sono ammessi investimenti collettivi secondo l'art. 56 OPP 2, in particolare quote di fondi immobiliari quotati in borsa, titoli di partecipazione a società immobiliari e quote (diritti) di fondazioni d'investimento.
- Nella scelta degli investimenti collettivi immobiliari devono essere considerati, tra le altre cose, i seguenti criteri:
 - qualità della direzione (management)
 - qualità e manutenzione degli immobili
 - grado d'indebitamento
 - principi di valutazione
 - costi di gestione
 - diversificazione geografica
 - diversificazione dei tipi di utilizzazione
 - caratteristiche di rendimento e di rischio
 - correlazione con investimenti esistenti
 - liquidità delle quote
- Immobili esteri: eventualmente da assegnare agli investimenti alternativi:
 - investimenti collettivi in immobili con quota di costituzione in pegno durevole di oltre il 50% del valore commerciale;
 - investimenti collettivi in immobili che generalmente utilizzano capitale di terzi (quota di costituzione in pegno durevole inferiore al 50%), se non regolamentati.
- Copertura dei rischi di cambio degli immobili esteri: questo tipo di garanzia è permesso e può raggiungere al massimo il 100% degli impegni in valuta estera. La copertura dei rischi di cambio può essere realizzata attraverso transazioni in divise a termine e swap in valuta estera. La copertura dei rischi di cambio avviene generalmente all'interno dei prodotti.

10. Private Equity Svizzera (investimenti svizzeri non quotati ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lett. d^{ter} OPP 2)

- Il portafoglio viene gestito in modo attivo.
- Sono ammessi investimenti in fondi collettivi (Single Funds, Fund of Funds o aziende associate).
- Non consentiti o, se del caso, destinati agli investimenti alternativi ai sensi dell'OPP 2 sono:
 - Investimenti collettivi con effetto leva. I finanziamenti a breve termine coperti da impegni di capitale da parte degli investitori o i prestiti a breve termine per motivi tecnici non sono considerati effetto leva.
 - Investimenti collettivi, investimenti diretti o derivati la cui controparte supera il 1% del patrimonio previdenziale.
 - Investimenti collettivi che investono meno del 50% dell'obiettivo d'investimento o del capitale in Svizzera.
- Non sono consentiti prodotti con l'obbligo di versamenti suppletivi, laddove una somma di investimento predeterminata ("commitment") con diritto di richiamo entro un periodo definito ("capital call") non è considerata come versamento suppletivo.
- È necessario garantire un'adeguata diversificazione.
- Occorre tenere conto dei rischi specifici dello strumento (liquidità limitata, orizzonte d'investimento molto lungo).

Gli investimenti in Private Equity devono essere sottoposti ad un'ampia analisi di Due Diligence.

11. Investimenti alternativi

- Sono considerati investimenti alternativi gli impieghi in hedge fund, private equity, insurance linked securities, materie prime e infrastrutture (art. 53 cpv. 1 lett. e) e tutti gli altri investimenti non attribuibili a una categoria di cui all'art. 53 cpv. 1 lett. a - d^{ter} OPP 2 e che vengono citati dall'art. 53 cpv. 1 lett. e così come art. 53 cpv. 3 OPP 2.
- Sono ammessi impieghi in investimenti collettivi diversificati ai sensi dell'art. 56 OPP 2, certificati diversificati e prodotti strutturati diversificati (art. 53 cpv. 4 OPP 2). Qualora si utilizzino strumenti di investimento alternativi o investimenti diretti alternativi, occorre motivare l'estensione della linea di investimento ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2.
- Non sono ammessi prodotti che comportano obblighi di versamenti suppletivi di cui all'art. 53 cpv. 1 lett. e, e all'art. 50 cpv. 4 OPP 2. Una somma di investimento definita in anticipo ("commitment") con diritto di richiamo entro un determinato termine ("capital call") non vale come versamento suppletivo.

- Sono ammessi prodotti con effetto leva (art. 53 cpv. 5 lett. a OPP 2), a condizione che non prevedano alcun obbligo di versamento suppletivo.

11.1 Insurance Linked Securities

- Il portafoglio è gestito in modo attivo.
- Sono permessi investimenti collettivi diversificati (fondazioni d'investimento, Fund of Funds oppure partecipazioni a società).
- Bisogna badare ad una buona diversificazione tra regioni, tipi di rischio, eventi assicurati, e frequenza degli eventi.
- I rischi specifici dello strumento (liquidità particolarmente scarsa, profilo di rischio [elevato "Tail Risk"]) vanno opportunamente considerati.
- La copertura dei rischi di cambio è permessa fino al 100% dell'esposizione in valuta estera e può essere realizzata attraverso transazioni in divise a termine e swap in valuta estera. La copertura dei rischi di cambio avviene generalmente all'interno dei prodotti.

11.2 Investimenti opportunistici

- Obiettivo: è una categoria che comprende le opportunità offerte dal mercato a breve/medio termine, nonché premi di rischio alternativi oppure rendimenti aggiuntivi (alfa) derivanti da una politica d'investimento attiva. Per decisioni attive s'intende l'investimento temporaneo in un mercato specifico (ad esempio insurance linked securities o CoCo-bond) oppure l'accrescimento di posizioni a rischio, specifiche a taluni mercati (ad esempio i fondi azionari che investono in aziende specializzate nella produzione/fornitura di acqua potabile). Per principio, i rendimenti di questo settore d'investimento dovrebbero essere il più possibile non correlati con i rendimenti degli altri titoli in portafoglio.
- Universo: l'universo è sostanzialmente infinito. Nell'ambito degli investimenti opportunistici, è possibile acquistare investimenti illiquidi per un valore complessivo pari al massimo a 2% del patrimonio globale. Per i restanti investimenti nell'ambito degli investimenti opportunistici, va tenuta conto una sufficiente liquidità. Non sono ammessi investimenti in fondi speculativi (hedge funds).
- Qualità: questi investimenti vanno subordinati a un'analisi dettagliata di due diligence dal profilo economico, giuridico e operativo e devono presentare una vasta diversificazione di tutto il portafoglio, strutturato per regioni, strategie/categorie, manager ecc. Se la categoria «Investimenti opportunistici» presenta una bassa diversificazione, occorre motivare «l'estensione» come richiesto dagli articoli 50 cpv. 4 e 53 cpv. 4 OPP 2.

- I rischi specifici degli strumenti (ad esempio la liquidità particolarmente limitata, il profilo di rischio, l'orizzonte d'investimento lungo) sono da tenere conto in modo adeguato.
- OPP 2: Da assegnare eventualmente agli investimenti alternativi come da cifra 11.
- Coperture sul cambio: sono ammesse e nei casi normali non possono superare il 100% dell'impegno in valuta estera. La copertura dei rischi di cambio può essere realizzata attraverso transazioni in divise a termine e swap in valuta estera. La copertura dei rischi di cambio viene realizzata per principio attraverso un Currency Overlay (cfr. punto 12).

12. Copertura dei rischi di cambio

- Per la copertura dei rischi di cambio bisogna ricorrere esclusivamente a transazioni in divise a termine, ossia futures, forwards e opzioni in valuta, con scadenza fino a un anno. All'interno di investimenti collettivi sono ammesse anche scadenze più lunghe.
- Vanno inoltre applicate le regolamentazioni concernenti l'impiego di strumenti derivati (successivo paragrafo 13 e art. 56a OPP 2).
- Gli affari a termine su divise e gli swap in valuta estera (se l'adempimento reale è garantito), che la Fondazione negozia in modo diretto con una controparte, sono soggetti ai soli obblighi di comunicazione dell'art. 84 LInFi e art. 104ff OInFi. Ciò include tutte le transazioni per lo scambio di valute, per le quali è garantito un reale adempimento.

13. Strumenti finanziari derivati

- In linea di massima, la Fondazione investe in valori di base.
- Fa ricorso agli strumenti finanziari derivati quali contratti a termine (*futures, forwards, swaps*) e opzioni solo a titolo complementare.
- Tutti gli obblighi che possono derivare dall'esercizio di questi contratti devono essere coperti integralmente e costantemente da liquidità (per operazioni che aumentano l'impegno) o da valori di base (per operazioni che riducono l'impegno). La creazione di un effetto leva a livello del patrimonio complessivo (credito occulto) e la vendita allo scoperto di valori di base sono rigorosamente vietate.
- Per valutare il rispetto delle direttive d'investimento del Consiglio di fondazione ai sensi dell'**allegato 1**, è determinante il cosiddetto impegno economico ponderato del delta.

- Per i contratti non standardizzati (OTC, opzioni coperte, ecc.), la controparte deve possedere un rating A3 (Moody's) o equivalente. In caso di split del rating, vale il rating inferiore. In caso di declassamento al di sotto del rating A3, le posizioni devono essere chiuse entro sei mesi.
- Gli Short Credit Default Swap (accumulo di rischi di credito) sono ammessi solo nell'ambito degli investimenti alternativi.
- Le disposizioni dell'art. 56a OPP 2 e le pertinenti raccomandazioni delle autorità competenti devono essere rispettate integralmente e in ogni momento. Mediante direttive dettagliate, la Commissione può limitare ulteriormente e in ogni momento – ma in nessun caso estendere – l'impiego di strumenti finanziari derivati.
- Quando si negozia in derivati soggetti alla LInFi/OLnFi (cfr. Allegato 8), si deve garantire che le relative regole di negoziazione siano rispettate (cfr. Allegato 8). Nel caso di affari a termine su divise e di swap in valuta estera (se l'adempimento reale è garantito) che la Fondazione negozia in modo diretto con una controparte, va tenuto conto che questi sono soggetti all'obbligo di comunicazione dell'art. 84 LInFi e art. 104ff OLnFi.

14. Mandati di gestione patrimoniale

- Nel quadro dei mandati di gestione patrimoniale le prescrizioni e le direttive summenzionate possono essere ulteriormente precisate o limitate.

15. Prestito di titoli (securities lending)

- Il prestito di titoli negli investimenti diretti non è autorizzato.
- Il securities lending all'interno dei fondi collettivi implementati è consentito solo con debita copertura. Le disposizioni e le prescrizioni ai sensi della legge sugli investimenti collettivi (art. 55 cpv. 1 lett. a LICol, art. 76 OICol e art. 1segg. OICol-FINM) sono da rispettare.

16. Operazioni di pensione (repurchase agreement)

- Sulla base dell'art. 53 cpv. 6 OPP 2, le operazioni di pensione devono rispettare le condizioni quadro e le disposizioni della legge sugli investimenti collettivi (art. 55 cpv. 1 lett. a LICol, art. 76 OICol e art. 1segg. OICol-FINM).
- La Fondazione può partecipare a operazioni di pronti contro termine esclusivamente come cessionaria, cioè acquisto e contemporanea vendita a termine degli stessi titoli (Reverse Repo). È espressamente vietata l'attività di cedente (art. 53 cpv. 6 OPP 2).

- Occorre accertare che le azioni di società anonime svizzere quotate, durante il periodo di tempo pertinente, siano escluse dalle operazioni di pensione ovvero che le operazioni di pensione non pregiudichino l'esercizio dei diritti di azionista ai sensi del punto 6 del Regolamento d'investimento.
- Le operazioni di pronti contro termine possono avvenire soltanto per il tramite della banca depositaria corrispondente sulla base di un contratto scritto. Per principio, sono anche ammesse all'interno di investimenti collettivi.

Allegato 5: Investimenti presso il datore di lavoro (art. 57 OPP 2)

Di regola, **non** sono autorizzati investimenti presso il datore di lavoro.

Se le operazioni di pagamento sono effettuate per il tramite del datore di lavoro (versamento dei contributi, versamento dei premi, incassi), si autorizzano attivi a breve termine presso il datore di lavoro fino a un massimo di due importi mensili.

Le disposizioni dell'art. 57 OPP 2 devono essere rispettate in ogni momento.

Allegato 6: Spese di amministrazione (art. 48a OPP 2)

L'esposizione delle spese di amministrazione ai sensi dell'art. 48a OPP 2 avviene secondo la direttiva CAV PP W-02/2013 «Indicazione delle spese di amministrazione del patrimonio».

Allegato 7: Ribilanciamento

Il rispetto dei margini tattici di fluttuazione è verificato ogni mese nel quadro del processo di rendiconto. Se il margine viene superato verso l'alto o verso il basso, il processo di ribilanciamento del portafoglio si attiva automaticamente. Si rinuncia al ribilanciamento se nel frattempo – ossia tra la fine del mese e il momento in cui si constata l'irregolarità - il superamento si corregge spontaneamente (fluttuazione del mercato) o se la situazione si regolarizza in seguito a flussi di capitale.

L'asset allocation tattica all'interno dei margini di fluttuazione viene determinata in linea di principio dalla Commissione d'investimento e può essere attiva (basata su previsioni) o passiva (basata su regole).

In caso di ribilanciamento passivo si cerca di minimizzare i rischi tattici. Ciò significa che vengono innanzitutto corretti gli scostamenti della struttura del portafoglio rispetto all'asset allocation strategica per quanto riguarda la quota dei valori reali e nominali. In un secondo tempo, si provvede a confrontare le varie categorie di investimento all'asset allocation strategica. Infine, si interviene per fare in modo che il rapporto tra le componenti passive o attive del portafoglio sia conforme alla ripartizione strategica degli attivi (asset allocation). Il ribilanciamento viene deciso dalla Commissione per gli investimenti e attuato dall'Amministratore.

Allegato 8: Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi/OLnFi)

In attuazione dell'art. 113 cpv. 1 LInFi, il Consiglio di fondazione stabilisce quanto segue. Controlla il rispetto delle regole secondo la LInFi/OLnFi.

Se la Fondazione utilizza derivati soggetti alla LInFi/OLnFi (cf. "Prodotto" nella tabella al punto 2 del presente allegato), devono essere osservati i seguenti principi e regole.

1. Derivati toccati

Contratti finanziari il cui valore dipende da uno o più valori sottostanti (underlyings) e che non costituiscono un'operazione di cassa (art. 2 cpv. 3 lett. c OLnFi, art. 2 lett. c LInFi), ad esempio obbligazioni, azioni, materie prime, tassi di cambio, tassi di interesse o indici.

I seguenti derivati e strumenti non sono soggetti ai doveri previsti dalla LInFi/OLnFi (art. 94 cpv. 3 LInFi e art. 80 OLnFi):

- i prodotti strutturati quali i prodotti a capitale garantito o a rendimento massimo e i certificati
- il prestito di valori mobiliari («securities lending and borrowing»)
- le operazioni in derivati su merci che devono essere regolate mediante la consegna fisica delle merci, che una parte non ha la facoltà di compensare in contanti, e non sono negoziate in una sede di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione
- i derivati emessi sotto forma di cartevalori o di diritti valori
- i derivati accettati sotto forma di deposito
- Swap in valuta estera e affari a termine su divise, se l'adempimento reale è garantito. È necessario tenere presente quanto segue: Nel trading OTC, questi sono soggetti all'obbligo di comunicazione al repertorio di dati sulle negoziazioni, che viene effettuato dalle grandi controparti finanziarie (FC+) (di regola un intermediario finanziario).

2. Doveri/Regole

I derivati interessati dalla LInFi/OLnFi sono soggetti alle regole previste, tra cui l'obbligo di comunicazione, l'obbligo di riduzione del rischio (rischi operativi e scambio di garanzie, ad esempio la garanzia e l'obbligo di primo deposito e pagamento successivo), il monitoraggio della soglia e l'obbligo di mantenere una documentazione.

L'obbligo di comunicazione (art. 104 cpv. 1 LInFi) è esercitato dalle grandi controparti finanziarie (ossia dalla banca) conformemente alla LInFi/OLnFi. Gli obblighi di riduzione del rischio (art. 108 e 110 LInFi) sono garantiti mediante corrispondenti accordi contrattuali con la rispettiva controparte (ad esempio garanzia collaterale, "netting").

Regole di comportamento di mercato	Prodotto	Controparte finanziaria	
		Piccola (FC-)	Grande (FC+)
Compensazione centrale ("clearing") attraverso una controparte centrale (CCP)	Derivati OTC	NO	Sì
Segnalazione ad un repertorio di dati sulle negoziazioni (ente di previdenza, delega oppure attraverso una controparte centrale)	• Derivati OTC • ETD • Swap in valuta estera e affari a termine su divise	Sì	Sì
Obbligo di riduzione del rischio (derivati non trattati via una controparte centrale) • Conferma delle condizioni contrattuali (contratti standard) • Coordinamento portafoglio • Valutazione giornaliera delle posizioni aperte • Scambio di garanzie (collateral)	Derivati OTC	Sì	Sì
		Sì	Sì
		NO	Sì dipendente dal numero di contratti
		NO	Sì
		Sì	Sì
Obbligo piattaforme di scambio (borse o sistemi di commercio organizzati)	Derivati OTC	NO	Sì
Monitoraggio della soglia e conformità con i requisiti della documentazione interna	Tutti	Sì	Sì

3. Categorizzazione delle Fondazione

Secondo l'art. 93 cpv. 2 lett. g LInFi, la Fondazione è definita come controparte finanziaria (FC).

Poiché non raggiunge la soglia (posizione lorda media di tutte le operazioni in derivati OTC aperte ai sensi dell'art. 100 LInFi e 88ff OInFi), la Fondazione è considerata una piccola controparte finanziaria (FC-). L'amministratore controlla regolarmente se la soglia di cui all'art. 88 cpv. 2 OInFi non sia superata.¹

¹ Le posizioni medie aperte di tutti gli strumenti derivati OTC non possono superare le seguenti soglie nell'arco 30 giorni lavorativi (art. 99ff LInFi rispettivamente art. 88ff OInFi) rispettivamente la posizione media lorda di tutte le operazioni aperte in derivati OTC non può superare CHF 8 miliardi.